

Adoption, *i.e.*, the process through which a person assumes the parenting of another, usually a child, from that person's biological or legal parent or parents, has been known, in various forms, throughout history. It was widely practiced in ancient Rome, mainly to facilitate inheritance and to guarantee the continuation of the cult of the household deities (*Lares*). Almost forgotten in the Middle Ages, it became popular again in the 17th century and was finally regulated in the *Napoleonic Code*, which influenced the legislation of other European countries. 'Modern' adoption, *i.e.*, the adoption of children, originated much later, in the U.S. European countries followed suit even later, halfway through the 20th century. Adoptions in general and international adoptions in particular have become more and more widespread. Legislation in this area, on both the national and international level, is concerned with an increasing number of issues, with the aims of increasing protection of children's rights and identifying possible obstacles to both national and international adoptions.

L'adozione, e cioè la pratica che consente di creare un legame giuridico tra soggetti che generalmente non sono legati da vincoli di sangue, è stata conosciuta fin dall'antichità. Molto diffusa in epoca romana, aveva lo scopo di assicurare la successione nel patrimonio e il culto dei Lari.

Quasi dimenticata nel Medio Evo, divenne di nuovo popolare nel XVII secolo e fu infine disciplinata nel Codice Napoleonico, che ne influenzò la regolamentazione in diversi Paesi europei.

L'adozione 'moderna' e cioè l'adozione di minori, ebbe inizio dal punto di vista giuridico molto più tardi, negli Stati Uniti e in Europa fu disciplinata verso la metà del secolo XX. La legislazione in questa materia è attualmente molto vasta e dettagliata, a livello sia nazionale che internazionale. Dal momento che le adozioni, e soprattutto le adozioni internazionali sono diventate sempre più diffuse, diverse convenzioni internazionali sono state adottate per garantire la protezione dei diritti dei minori e per promuovere la cooperazione e la facilitazione delle procedure a livello nazionale e internazionale.

¹ Dopo una formazione giuridica, ha lavorato in diversi organismi internazionali. In particolare ha lavorato per la Commissione Europea nel settore dell'educazione e coordinato il programma europeo sull'educazione degli adulti (programma Grundtvig).

1. L'adozione nella società romana

L'istituto dell'adozione fu molto diffuso tra i popoli antichi, anche se non ebbe uno sviluppo omogeneo. Si trattò piuttosto di una figura giuridica regolata in ragione delle esigenze contingenti proprie di ciascuna popolazione e soggetta a frequenti e rilevanti mutamenti.

Prima di esaminarne lo sviluppo nel tempo, è bene dare una definizione dell'adozione che ci consenta di ricostruire la configurazione che l'istituto ha assunto nel corso dei secoli, giungendo sino alla condizione attuale.

Se l'effetto principale dell'adozione è quello di creare un vincolo di natura giuridica tra due individui non legati biologicamente, diremo che l'adozione è quell'istituto che consente, con modi e forme tra loro diverse, di creare un legame giuridico, ed anche, seppur non necessariamente, affettivo, tra soggetti che generalmente non sono legati da vincoli di sangue.

Abbiamo notizia di pratiche adottive presso il popolo ebraico e presso i Greci, in particolare ad Atene : l'istituto è menzionato infatti nelle leggi di Solone, per non parlare del ben più antico codice di Hammurabi che ne detta una disciplina piuttosto dettagliata.

Ma è presso i Romani che l'adozione trova il suo massimo sviluppo tanto che parte della disciplina odierna affonda le proprie radici proprio nella configurazione che l'istituto dell'adozione ha avuto nei diversi periodi del diritto romano.

È necessario innanzi tutto puntualizzare il concetto di *familia* nel diritto romano.

La famiglia, con il suo svolgimento naturale nella *gens*, è anzitutto una società politica organizzata, posta sotto la protezione degli Dei familiari. Inoltre, è fonte del diritto privato e pubblico che si svolge intorno ad essa.

In seno a questo organismo autonomo, avente carattere civile, religioso e politico, assume importanza fondamentale la figura del padre di famiglia (il *pater familias*) : colui al quale è affidato il compito di riflettere la volontà della famiglia stessa. Il *pater familias* è il supremo giudice ed il supremo sacerdote del culto familiare. Gestisce il patrimonio ed ha un potere assoluto sugli altri componenti del nucleo. È ad esso che fa capo la disciplina dell'adozione².

L'adozione nel diritto romano consentiva all'adottato di uscire dalla sua famiglia naturale. Questa scelta aveva conseguenze di grande rilievo : comportava la perdita dei diritti di

² Cf. : Pietro DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1965 ; Edoardo VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, Edizioni Ricerche, 1961.

agnazione³ e di quelli di successione verso la famiglia originaria. Inoltre, rendeva l'adottato estraneo agli Dei domestici e, come tale, non più tenuto ad esercitare il culto della sua famiglia naturale.

L'ingresso nel nuovo nucleo familiare produceva effetti altrettanto significativi. Infatti, dal momento in cui il negozio di adozione poteva considerarsi perfezionato l'adottato acquisiva uno *status* completamente nuovo. Ciò comportava la devozione ad un nuovo culto, l'acquisizione di nuovi diritti di agnazione e successione e, soprattutto, un nuovo *nomen*. Con riferimento a quest'ultima circostanza, è da dire che l'adottato non perdeva il *nomen* precedentemente posseduto. Al contrario, trasformava il nome della sua famiglia naturale in aggettivo, aggiungendovi la desinenza *-ianus*. Un esempio è quello di *Scipio Aemilianus*, o anche di *Caesar Octavianus*.

L'adozione venne utilizzata per una serie di scopi estremamente importanti aventi anche natura politica. Quando, ad esempio, i plebei giunsero ad occupare posizioni politiche di rilievo, l'adozione venne utilizzata da quei patrizi che aspiravano a divenire tribuni della plebe, facendosi adottare per poter acquisire la condizione sociale di plebeo.

2. L'*adrogatio* e l'*adoptio*

Nel diritto romano, sono presenti due diverse forme di adozione : l'*adrogatio* e l'*adoptio*.

L'*adrogatio* era l'adozione delle persone *sui juris* (cioè giuridicamente autonome), in virtù della quale il cittadino romano passava sotto la patria potestà dell'adottante con tutte le persone, e i beni, che da esso dipendevano.

Viceversa, con l'*adoptio* un individuo *alieni juris* (cioè libero ma soggetto alla potestà del *pater familias*) modificava il proprio *status* passando dalla soggezione ad una patria potestà, a quella di un'altra.

L'arrogazione e l'adozione erano ben distinte sotto tre punti di vista. Anzitutto, per quanto riguarda la forma e le condizioni richieste per poterle porre in essere. Infatti, l'arrogazione chiedeva un atto solenne, poichè veniva a modificarsi lo *status familiae* dell'individuo, circostanza di così grande importanza e gravità da rendere necessario il consenso del popolo

³ Si chiama agnazione in diritto romano il vincolo esistente tra le persone soggette alla patria potestà di uno stesso *pater familias*, o che vi sarebbero soggette per nascita o adozione se il *pater familias* non fosse morto. Questo vincolo, basato sulla patria potestà, è un vincolo di parentela civile, che si contrappone alla *cognazione*, la quale è un vincolo di parentela naturale, basato sul vincolo di sangue.

riunito in comizio. E anche se verso la fine della Repubblica la *rogatio populi* divenne una mera formalità, resta il fatto che era comunque richiesta una forma solenne.

L'*adoptio* invece si svolgeva dinanzi al magistrato, con un rito molto più semplice.

Quanto agli effetti : anche se con parecchie differenze, in entrambi i casi l'adottato viene posto sotto la potestà dell'adottante e diviene suo erede.

È da notare che entrambi gli istituti riguardavano esclusivamente l'adozione di maschi adulti (puberi). Il divieto di adrogare i pre-puberi cadde nel II secolo, sotto Antonino Pio, mentre solo nel terzo secolo, con Diocleziano, fu consentita l'*adrogatio* delle femmine, fino allora escluse, indipendentemente dall'età.

3. Giustiniano e l'*adoptio minus plena*

Giustiniano, nella sua opera di riordino e di codificazione del diritto romano, recepì non solo elementi di cultura ellenica ma subì anche e soprattutto l'influenza del cristianesimo che era divenuto, con Teodosio, la religione di stato.

Giustiniano dunque mantenne la distinzione fra *adrogatio* ed *adoptio*, continuando la prima ad essere riservata ai cittadini *sui iuris* e la seconda destinata alle persone *alieni iuris* ma nel contempo riformò in modo sensibile l'istituto dell'adozione introducendo una innovazione destinata ad influenzare le pratiche di adozione nei secoli futuri.

Egli distinse tra due figure. La prima era costituita dall'*adoptio plena*, che si verificava soltanto quando l'adottante era un ascendente. Le conseguenze, in questo caso, erano analoghe a quelle già analizzate con riguardo al diritto pre-giustiniano.

La seconda ipotesi, più innovativa, era quella dell'*adoptio minus plena*, in cui l'adottante era un estraneo. In questa circostanza i rapporti dell'adottato con il padre naturale non erano alterati, e l'adozione valeva soltanto a fare acquistare all'adottato il diritto di successione verso l'estraneo che era divenuto suo padre adottivo.

Si trattava di un istituto estremamente importante perché rifletteva l'esigenza, evidentemente frequente, di garantire a soggetti tra loro estranei un vincolo sul patrimonio dell'uno nei confronti dell'altro. Vedremo come questo istituto abbia ispirato la disciplina dell'adozione nel codice napoleonico e nel codice civile italiano.

4. Il medio evo

Secondo la maggior parte degli storici del diritto, l'adozione diviene rara del medio evo o, secondo alcuni, scompare del tutto.

In realtà si hanno esempi di pratiche adottive sia presso i Germani, dei quali si conosce l'adozione militare, che presso i Longobardi, che presso i Franchi, dove l'adozione assicurava la successione volontaria dell'adottante.

Tuttavia, in questo periodo l'adozione è difficile da conciliare con le idee dominanti, che sottolineano il primato di legami di sangue e di discendenza e il ruolo fondamentale del matrimonio come fonte di appartenenza. Se i giuristi dell'epoca, ispirandosi al diritto romano, descrivono l'adozione come imitazione della natura, e conforto a coloro che non sono in grado di avere figli in un matrimonio legittimo, essi sottolineano che non può che trattarsi di una imitazione imperfetta, e si sforzano di limitarne il campo di applicazione, restringendo o negando i diritti successori dell'adottato.

Nel sistema feudale i figli adottivi vennero esclusi dalla successione nei feudi, nei fedecomessi e nel patrimonio ricevuto in eredità dall'adottante. Inoltre, l'esigenza pratica di fare ricorso all'adozione fu resa sempre meno pressante dalla possibilità di effettuare, ormai, la delazione volontaria dell'eredità attraverso altri atti (patti successori e testamento).

L'altro aspetto che merita considerazione è l'influenza che l'istituto subì per opera del cristianesimo. Infatti, venuta meno, con il cessare dei culti pagani, la necessità di perpetuazione della famiglia, si adattò l'istituto alle necessità religiose e sociali della Chiesa.

In sostanza, l'adozione fu assoggettata alle esigenze della Chiesa cattolica, soprattutto al fine di regolare il fenomeno delle donazioni alle chiese. Del resto, ed in conclusione, la stessa terminologia religiosa utilizzata (Pater e Patres, per indicare, rispettivamente, il Signore e i Padri della chiesa e Fratres per indicare i fedeli, ne sono esempi evidenti) richiamava il concetto di famiglia e concepiva l'adozione come un istituto che avrebbe consentito alla comunità religiosa di espandersi⁴.

⁴ Gianluca SGUEO : *L'istituto dell'adozione nella storia. Dal diritto romano agli ordinamenti moderni* - <http://www.overlex.com>

5. Dal *Code Napoleon* ai giorni nostri

Le ostilità nei confronti dell'adozione continuarono ben oltre la fine del periodo feudale e fu solo con il *Code Napoleon*, che l'adozione venne formalmente riconosciuta e disciplinata e cominciò il suo cammino verso l'inserimento nei sistemi legislativi della maggior parte dei Paesi europei, restando ignota solamente agli ordinamenti di matrice anglosassone, presso i quali venne regolata più tardi.

Rimane sconosciuta, per il momento, l'ipotesi di adozione di soggetti minorenni (praticata probabilmente al di fuori di specifici vincoli giuridici) e permane l'esigenza di garantire, per il tramite di questo istituto, la prosecuzione dell'esercizio di diritti di natura patrimoniale.

Il *Code napoleon* introdusse la disciplina dell'adozione mantenendosi nel solco della tradizione giustiniana. Tuttavia, e a differenza di quella, ne accentuò il carattere affettivo. Si posero infatti alcuni obblighi precisi all'adottato nei confronti della famiglia naturale di cui continuava a far parte. Inoltre, si consentì l'adozione nei casi in cui forti debiti di riconoscenza vincolassero l'adottante e l'adottato, ovvero quando da almeno sei anni il primo avesse sovvenzionato il secondo con sussidi e ne avesse avuto la cura non interrotta⁵.

Questo periodo (1800/ 1900) vede il sorgere in Europa di molte e importanti nuove pratiche per quel che riguarda l'adozione, soprattutto in relazione ai bambini abbandonati. Il ruolo della Chiesa fu molto importante nell'accoglienza degli orfani e dei bimbi abbandonati, accoglienza che sfociò nell'istituzione degli orfanotrofi. E così anche l'affidamento degli orfani, sia maschi che femmine, presso famiglie per periodi di apprendistato, in modo che potessero imparare un mestiere, fu gradualmente disciplinato a mano a mano che l'affidamento alle istituzioni divenne socialmente accettato.

Il sistema di apprendistato e adozione informale durò fino al XIX secolo. Oggi è considerato una fase di transizione verso l'adozione formale, vera e propria. A seguito di queste pratiche si cominciò a promuovere l'adozione basata su legami di affetto, ma anche come fornitrice di mano d'opera.

⁵ *Ibidem.*

6. **Gli Stati Uniti e i movimenti filantropici**

In questa ottica, la fase successiva nell'evoluzione dell'adozione ebbe luogo negli Stati Uniti. A causa del grande flusso di immigrazione prima e della Guerra Civile Americana (1861-1865) poi, gli orfanotrofi divennero estremamente affollati e un gran numero di bambini e adolescenti senza casa cominciarono ad essere affidati a famiglie che si impegnavano ad accoglierli come membri della famiglia. Queste pratiche contribuirono alla promulgazione nel 1851 nel Massachusetts, della prima legge di adozione moderna che per la prima volta accolse il principio *dell'interesse primario del bambino*.

Nacquero in quel periodo vari movimenti filantropici, tra cui quello cattolico dei *Baby trains* e quello degli *Orphan trains* (1853 -1929) : bambini abbandonati o orfani venivano trasportati dalle zone industriali dell'est all'ovest agricolo. Si calcola che più di 250.000 bambini furono trasferiti da una parte all'altra degli Stati Uniti : la più grande migrazione di bambini della storia. E se una parte dei bambini fu accolta da famiglie desiderose di figli, altri furono piuttosto impiegati come mano d'opera in condizione di servitù debitoria, come *indentured children*. Si tentò di fare fronte allo sfruttamento che ne seguì e gli Stati cominciarono ad emanare leggi per regolamentare la materia.

Nel 1909 Theodore Roosevelt, leader del movimento progressista, organizzò una conferenza alla Casa Bianca e dichiarò che la famiglia nucleare rappresentava il migliore prodotto della civilizzazione e doveva essere considerata il soggetto primario per l'affidamento degli orfani o dei bimbi abbandonati. Il movimento contrario alle istituzioni di affidamento si rafforzò.

Nel 1917 il Minnesota creò un'agenzia con il mandato di investigare le adozioni, garantendo la confidenzialità delle adozioni stesse.

Da allora un corpo legislativo imponente è stato adottato negli Stati Uniti, sia a livello statale che federale per regolamentare gli aspetti più disparati del processo adottivo : dagli standards richiesti, sia alle agenzie di adozione che alle famiglie adottanti, alla più delicata problematica dell'adozione inter-razziale (la prima adozione di un bimbo afro-americano da parte di genitori bianchi ebbe luogo nel Minnesota nel 1948), all'adozione internazionale.

7. **In Europa**

Il modello di adozione americano si estese molto gradualmente all'Europa.

In Inghilterra e nel Galles la prima legge regolatrice dell'adozione di bambini fu emanata nel 1926. Fino ad allora l'adozione dei bimbi avveniva in maniera informale e segreta e non dava

alcun diritto ai genitori adottivi. Il genitore biologico poteva in qualunque momento riprendersi il bambino.

L'Olanda regolamentò la materia nel 1956, e la Svezia nel 1959 e la Germania Ovest nel 1977.

In Francia, l'adozione cominciò a evolversi nel senso di creare un rapporto di filiazione, alla fine della prima guerra mondiale: come in altri Paesi, si cercava di compensare, con l'adozione, le perdite subite durante la guerra. Fu comunque solo nel 1976 che la finalità di creare una famiglia fu assunta come scopo primario dell'adozione di bambini.

In Italia l'adozione seguì, grosso modo, l'evoluzione del diritto francese in materia.

Già diffuso nel XVIII secolo, l'istituto dell'adozione in Italia aveva una funzione di natura prevalentemente patrimoniale, per assicurare la trasmissione di patrimoni e titoli, soprattutto nobiliari, in assenza di figli legittimi. E già il codice civile del 1865 riconobbe la possibilità di adottare, a tal fine, persone che avessero compiuto il diciottesimo anno di età.

Tale istituto fu affiancato nel 1939 da quello dell' 'affiliazione' che non dava diritti ereditari ma consisteva semplicemente in un sussidio alimentare che veniva meno con il raggiungimento della maggiore età da parte dell'affiliato.

Nella stessa ottica, il codice civile del 1942 introdusse la possibilità di adottare anche minori di età. Scopo di tale adozione non era quello di creare un rapporto di filiazione ma comunque quello di assicurare una discendenza a un patrimonio, permettendo a un soggetto privo di discendenti legittimi di tramandare il cognome e il patrimonio familiare a un altro soggetto. Così l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio ma conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine.

L'adozione continuava dunque a servire gli interessi degli adulti, ed erano ad essa totalmente estranee le preoccupazioni che oggi accompagnano l'adozione dei minorenni, in particolare per quanto riguarda le esigenze e i diritti del bambino.

Solo nel 1967, con la legge n. 431, sviluppata e integrata successivamente da altre fonti normative, fu introdotta l'adozione definite allora 'speciale', cioè l'adozione di minori in situazione accertata di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, da parte di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni (ovvero che avessero convissuto in maniera stabile e continuativa prima del matrimonio per almeno tre anni), non separati (nemmeno di fatto) e affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori adottati.

L'adozione come la conosciamo oggi è dunque una creazione relativamente recente, nata negli Stati Uniti e diffusa gradualmente nel resto del mondo.

Ricordiamo che la domanda di bambini da adottare fu particolarmente elevata dopo la prima guerra mondiale per le perdite subite sia a causa del conflitto che della epidemia di influenza del 1918.

Nei Paesi di lingua inglese (Stati Uniti, Canada, Australia e nel Commonwealth), il periodo che vide una grande espansione dell'adozione fu quello tra il 1945 e il 1974, la cosiddetta *baby scoop era*. A ciò contribuì sia il forte tasso di nascite illegittime, triplicato dopo la seconda guerra mondiale, sia le opinioni scientifiche prevalenti che ritenevano l'ambiente e la buona nutrizione più importanti della genetica nello sviluppo degli individui, contrariamente alle teorie eugenetiche di Henry H. Goddard⁶ che tante preoccupazioni aveva espresso circa l'adozione di bambini di origine sconosciuta negli anni precedenti la seconda Guerra mondiale. In questa atmosfera, l'adozione venne percepita come la soluzione più ovvia sia per le madri nubili che per le coppie senza figli.

8. Adozione chiusa e adozione aperta

Per un lungo periodo le adozioni 'chiusa' sono state la norma. In queste le identità sia dei genitori naturali che di quelli adottivi venivano tenute segrete per evitare, si pensava, lo stigma dell'illegittimità per l'adottato. Ogni tipo di informazione che potesse condurre all'identificazione della famiglia naturale dell'adottato veniva tenuto segreto. Peraltro, anche se la pratica dell'adozione chiusa è stata riconosciuta dannosa per lo sviluppo psicologico dell'adottato e dei suoi discendenti, essa sta attualmente riprendendo vigore per via della possibilità offerta alle donne, in molti Paesi, di partorire in maniera del tutto anonima. Le *safe haven laws* danno la possibilità alle donne di abbandonare senza fornire informazioni né spiegazioni, i neonati, in ospedali o in altre istituzioni designate. In Europa alcuni Paesi hanno legalizzato la pratica dell'*accouchement sous X* che ugualmente impedisce l'accesso all'identità della madre o dei genitori biologici.

Per contro, viene ormai ampiamente praticata l'adozione aperta. L'adottato conosce il suo status e informazioni, soprattutto sanitarie, ma non solo, vengono messe a disposizione dei genitori adottanti.

Negli Stati Uniti viene anche favorita una certa interazione tra la famiglia naturale e quella adottiva. In alcuni Stati questa interazione può essere regolata contrattualmente. In questo senso

⁶ Henry Herbert GODDARD, *Feeble-Mindedness: Its Causes and Consequences*, New York, Macmillan, 1914.

l'adozione aperta può anche costituirsi come un accordo a termine ed è il genitore adottivo ad avere la facoltà di porre fine al contratto.

9. L'adozione internazionale

Le adozioni possono nascere privatamente, tramite conoscenze dirette. Ma queste pratiche non sono legali in tutti i Paesi. In linea di massima l'adozione avviene attraverso le organizzazioni nazionali o internazionali, pubbliche o private, che fanno da intermediari tra adottanti e adottati.

Alcuni Paesi asiatici aprirono i loro orfanotrofi all'adozione internazionale già prima della seconda guerra mondiale.

L'adozione internazionale ha poi assunto una importanza crescente, a partire dalla metà del XX secolo. Secondo Peter Selman⁷ l'adozione internazionale è aumentata del 40% tra il 1998 e il 2004. In questo periodo i 25 Paesi di accoglienza hanno accolto 45.000 bambini. Da allora la tendenza sarebbe piuttosto al ribasso⁸.

In considerazione dell'importanza rilevante di questo tipo di adozione, le organizzazioni internazionali hanno assunto misure crescenti per regolamentare le procedure relative e prevenire la corruzione e lo sfruttamento che a volte vi si accompagnano.

A livello internazionale, la fonte normativa principale è la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione fatta a L'Aja il 29 maggio 1993⁹, ratificata, al 2009 da 127 Paesi.

La Convenzione ha per oggetto :

a - di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale ;

b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori ;

c - di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

⁷ <http://fr.wikipedia.org/wiki/Adoption>

⁸ Cf: Stefania LORENZINI, *Adozione internazionale: genitori e figli tra estraneità e familiarità*, Bologna, Alberto Perdisa Editore, 2004.

⁹ <http://www.commissioneadozioni.it/media/13216/aja93.pdf>

Inoltre, la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato ha enumerato i seguenti principi fondamentali ai quali le pratiche di adozione dovrebbero ispirarsi:

- Principio dell'interesse superiore del bambino : l'interesse superiore del bambino è la considerazione primaria in tutte le questioni relative alle adozioni ai sensi della Convenzione ;
- Principio di sussidiarietà : la natura sussidiaria dell'adozione internazionale è uno degli elementi da prendere in considerazione per l'applicazione del principio del superiore interesse del bambino ;
- Principio di garanzia: la creazione di garanzie è necessaria per impedire il rapimento, la vendita e la tratta dei bambini ;
- Principio di cooperazione : una cooperazione efficace tra le autorità deve essere istituita e mantenuta per garantire l'attuazione efficace delle misure di garanzia ;
- Principio delle autorità competenti : solo le autorità competenti indicate o designate in ciascuno Stato dovrebbero essere competenti ad autorizzare le adozioni internazionali¹⁰.

Gli ultimi anni hanno visto una decisa crescita della legislazione destinata alla protezione dei minori ed alla progressiva definizione, affermazione e protezione dei diritti dei minori a livello nazionale e internazionale¹¹.

Organizzazioni internazionali quali l'UNICEF e il Consiglio d'Europa hanno dedicato molta attenzione alla protezione del minore e alla vasta problematica collegata all'adozione internazionale.

Su quest'ultima non tutte le voci che si sono levate numerose negli ultimi anni a commento delle pratiche adottive sono state concordi nel ritenerla positiva.

Ma se il pericolo, e le molte evidenze di traffico di minori hanno convinto molti osservatori a schierarsi decisamente contro l'adozione in generale e l'adozione internazionale in particolare, l'adozione rimane ampiamente praticata in tutto il mondo.

I criteri, le procedure e la stessa definizione¹² di adozione variano notevolmente da un Paese all'altro. Lo stesso dicasi per la procedura di adozione e per il criterio di 'adottabilità' sia all'interno di un Paese che in vista di una adozione internazionale : alcuni Paesi adottano un criterio più restrittivo in relazione all'adozione internazionale. Anche la nozione di 'consenso',

¹⁰ <http://www.hcch.net/upload/adoguide2fr.pdf>

¹¹ L'Unione europea ha condotto studi sull'adozione degli Stati membri, ma non ha emanato atti normativi in materia in quanto il diritto di famiglia esula dalla competenza dell'Unione stessa.

¹² In alcuni Paesi vige ancora la differenza tra adozione 'semplice' e adozione 'piena'.

sia del consenso dei genitori naturali che del bambino, variano notevolmente, insieme alla richiesta minima o massima differenza d'età, tra adottanti e adottato.

Inoltre, se in alcuni Paesi coppie non unite in matrimonio, coppie dello stesso sesso e celibi o nubili possono adottare, in altri l'adozione è concessa soltanto a coppie unite in matrimonio¹³.

Al momento attuale, non sembra realistico pensare ad una armonizzazione delle legislazioni. Appare però di primaria importanza fare in modo che nei diversi Paesi le diverse fasi dell'adozione abbiano luogo in piena trasparenza.

10. Conclusioni

Concludendo, il lungo cammino dell'adozione che si è qui tentato di riassumere nelle sue linee più che essenziali, si muove verso una affermazione progressiva **dell'interesse primario del bambino**. Ciò comporta un auspicabile continuo rafforzamento delle organizzazioni responsabili delle adozioni e controlli stringenti sulle procedure di adozione da parte delle autorità a ciò preposte.

Dati e ricerche a nostra disposizione, per quanto incompleti, dimostrano la diffusione crescente della compravendita di minori provenienti soprattutto dai Paesi più poveri del nostro mondo. Canali informali di adozione sono stati riconosciuti tra i responsabili di tali compravendite¹⁴.

Estendere i principi dettati dalla Convenzione dell'Aja alla pratica delle adozioni, anche al di fuori degli accordi internazionali, e cioè anche quando ci si accordi con Paesi non firmatari della Convenzione stessa è essenziale.

Secondo gli esperti e le persone responsabili la situazione del minore, prima che ne sia dichiarata l'adottabilità, deve essere investigata dettagliatamente, soprattutto se si tratta di bambini separati, deliberatamente o non, dalle loro famiglie.

I diritti dei genitori naturali devono essere salvaguardati, soprattutto i diritti di genitori naturali costretti, da condizioni di povertà estrema, a dare i loro figli in adozione. Il loro consenso è

¹³ Yves BRULARD, Létitia DUMONT, Synthesis Report, 2007.

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_adoption_synthesis_report_en.pdf

¹⁴ Cf. : Matthew WELLS- Corinna DUFKA, *Off the Backs of the Children: Forced Begging and Other Abuses Against Talibes in Senegal*, New York, NY: Human Rights Watch (HRW) , 2010 ; Mike DOTTRIDGE , « Trafficking in Children in West and Central Africa », in *Gender and Development*, 10, n. 1, 2002, pp. 38-42.

essenziale per la procedura di adozione, ma è soprattutto necessario che l'accordo rifletta la comprensione delle conseguenze che esso comporta.

È, infine, nell'interesse di tutte le parti in causa che i genitori adottivi siano prescelti tenendo conto della loro capacità di **diventare** genitori adottivi. La buona volontà, benchè lodevole, non basta. Spesso sono necessarie delle competenze specifiche, soprattutto nel caso di adozione di bambini con una qualche disabilità e comunque è necessaria la capacità di gestire la situazione di interculturalità nella quale un numero crescente di famiglie adottive viene a trovarsi.

Tutte queste condizioni non possono essere realizzate nella loro pienezza se non improntando l'intera procedura di adozione alla massima apertura, garantendo altresì all'adottato la possibilità di avere accesso alla sua identità e alle sue origini per poter ricostruire, se lo desidera, la sua storia.